

## CONVENZIONE

La Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito: F.I.S.E.), con sede in Roma, viale Tiziano 74, codice fiscale 97015720580, nella persona del Presidente pro tempore, Avv. Marco Di Paola, domiciliato per la carica presso la sede legale della suddetta F.I.S.E.

e

L'Ente di Promozione Sportiva Centro Sportivo Italiano: (di seguito: C.S.I.) con sede in Roma, Via della Conciliazione 1, Codice Fiscale C.F. 80059280588, nella persona del Presidente pro tempore, Vittorio Bosio, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto

### premesse

- A) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D. Lgs. n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- B) che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, ancorché con modalità competitive;
- C) che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento proposto dal CONI, tramite la Scuola dello Sport, per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione che pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorizzando la formazione permanente;
- D) che la F.I.S.E. è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI (come previsto dallo statuto) nonché da singoli tesserati, e svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;
- E) Che la F.I.S.E.:
- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI ed è affiliata alla Fédération équestre Internationale (FEI), alla European Equestrian Federation (EEF); alla Federazione Horse Ball (FIHB); alla Federation of horses in education and therapy International (HETI); alla International group for equestrian
- 
- 

qualification (IGEQ); alla International mounted games association (IMGA); alla Federation of International Polo (FIP),

- è membro fondatore del CONI,
- è l'unica rappresentante riconosciuta in Italia dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per la discipline degli Sport Equestri.
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute,
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

F) che il C.S.I.:

- organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell'ambito della disciplina degli sport equestri oggetto di Convenzione in n° 14 regioni,
- organizza n° 0 gare/manifestazioni/eventi annui di livello nazionale; l'attività nella scorsa stagione sportiva si è realizzata a livello territoriale e regionale.
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31.12.2017, il numero dei tesserati praticanti la disciplina sportiva/specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n° 2072,
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31.12.2017, il numero di società affiliate al CSI è di 142 mentre risultano affiliate iscritti al Registro per la disciplina sportiva/specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n° 93,
- cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio,
- possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale articolata sul territorio come dettagliatamente riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

G) che il CSI

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 103 del 22 marzo 2005,
- è riconosciuto altresì da Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali
- è riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di ispirazione cristiana.
- riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione quale ente accreditato per la formazione del personale della scuola.

che il C.S.I. in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

H) che la F.I.S.E. e il C.S.I (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione,

- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive,
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Articolo. 1 - Norme generali**

**1.1** Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina degli Sport Equestri", nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

**1.2** Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici,
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi,
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici,
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina degli Sport Equestri, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

**1.3** Le Parti hanno concordato che per le manifestazioni condotte sotto egida FISE si applicherà il Regolamento di Giustizia FISE e che per le manifestazioni condotte sotto egida il CSI si applicherà il Regolamento di Giustizia Sportiva proprio del CSI stesso.

**1.4** Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

**1.5** La F.I.S.E., di concerto con il C.S.I., istituisce ed incarica un "Gruppo di Monitoraggio" costituito da:

- Presidente della F.I.S.E. o suo delegato,
  - Presidente dell'CSI o suo delegato,
  - Direttori Sportivi di ciascuna delle Parti,
  - Consigliere Referente o suo delegato di ciascuna delle Parti,
- Il Gruppo di Monitoraggio opera su base sistematica e vigila sul rispetto delle normative sportive e della presente convenzione, rappresentando in concreto l'assunzione di reciproca responsabilità tra FISE e CSI
- Materie di competenza del Gruppo sono:
- Monitoraggio e promozione delle iniziative di formazione e culturali ideate congiuntamente da FISE e CSI,
  - Verifica violazioni delle norme sportive e della presente convenzione,

- Risoluzione delle controversie e proposta di misure correttive,
- Rilevamento delle esigenze territoriali recepibili senza contravvenire alla presente convenzione.

**1.7** Le parti si impegnano al rispetto delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria degli atleti.

## **Articolo. 2 – Attività sportiva**

**2.1** Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola F.I.S.E. che al solo C.S.I. senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva organizzata dalle Parti sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento" le cui modalità operative sono dettagliatamente riportate nell'allegato sub 2 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**2.2** I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla F.I.S.E.; il C.S.I. può utilizzare i termini "Campionati Nazionali C.S.I. e "Rappresentativa Nazionale del C.S.I.

**2.3** Le parti si impegnano a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

## **Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara**

**3.1** La F.I.S.E. riconosce solo le qualifiche ed i gradi e/o livelli tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

Il C.S.I. qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo.

**3.2** Nell'allegato sub 3 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione dei tesserati del C.S.I. ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla F.I.S.E.

## **Articolo. 4 – Iniziative Culturali e Utilizzo degli Impianti Sportivi**

**4.1** In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

**4.2** le modalità di per l'utilizzo di impianti e strutture equestri facenti capo ad affiliati della F.I.S.E. sarà regolata mediante apposito accordo le cui modalità operative sono dettagliatamente riportate nell'allegato sub 4 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## **Articolo. 5 – Controversie**

**5.1** Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

**Articolo. 6 – Durata**

**6.1** La presente Convenzione scade al 30 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi e non è oggetto di tacita proroga.

**6.2** Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula.

**6.3** Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

**Articolo 7 - Deposito**

**7.1** Entro 15 giorni dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della F.I.S.E. e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura del C.S.I. per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 .

La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine oltre n° 4 allegati per un totale di n° 11 pagine.


Roma, 29 gennaio 2018

Il C.S.I.

La F.I.S.E.

Il Presidente

Il Presidente



**ALLEGATO n°1**  
**STRUTTURA OPERATIVA TECNICA DI LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE**

**La FISE**

**Sede Centrale:** Viale Tiziano 74 – 00196 Roma

Presidenza

Segreteria Generale

Direzione Sportiva

**Struttura Territoriale**

Comitati Regionali

**IL CSI**

**Sede Centrale:** Via della Conciliazione 1, 00193 (RM)

Il CSI opera su tutto il territorio nazionale, promuovendo la partecipazione dei soci e dei tesserati ad ogni livello.

**Ramificazione organizzativa**

1 sede nazionale

20 Sedi Regionali

142 Sedi territoriali

Circa 5.000 Allenatori, Animatori, Arbitri, Giudici e Dirigenti

Livelli di attività

Provinciale, regionale, nazionale

Gestione attività

Commissioni Tecniche di disciplina

Commissioni Giudicanti – Giudici unici

## **ALLEGATO n° 2 – ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO**

### **1) RAPPORTI DI COLLABORAZIONE**

La cooperazione F.I.S.E. – C.S.I. si estrinseca in atti concreti legati alle affiliazioni societarie e al tesseramento degli atleti, all'organizzazione sinergica delle manifestazioni, alle mutue possibilità di partecipazione alle manifestazioni di atleti, ufficiali di gara, istruttori, tecnici e dirigenti, nonché alla formazione culturale e tecnica di tutti gli attori del mondo sportivo.

I rapporti di collaborazione riguardano tutta l'attività equestre di carattere ludico addestrativo per le discipline di competenza FISE sia esclusiva che non esclusiva

In particolare la collaborazione si intende riferita a:

- Organizzazione di manifestazioni e partecipazione alle manifestazioni,
- Tesseramento degli atleti e doppio tesseramento,
- Affiliazioni delle Società,
- Utilizzo degli impianti sportivi,
- Formazione di Quadri Tecnici e Dirigenziali,
- Formazione degli Ufficiali di Gara,
- Iniziative culturali e lotta al doping,
- Scuola.

### **2) TESSERAMENTO**

La presente convenzione disciplina in particolare le modalità di doppio tesseramento degli atleti, onde permettere e agevolare quanto previsto in tema di partecipazione alle manifestazioni al capitolo "3) Attività Sportiva" del presente allegato sub 2 alla Convenzione.

I tesserati presso il C.S.I. possono:

sottoscrivere regolare tesseramento F.I.S.E. presso Società affiliata F.I.S.E. con la riduzione del 50% sul 1° tesseramento F.I.S.E. e per il 1° anno per le patenti A.

I tesserati presso F.I.S.E. possono:

sottoscrivere regolare tesseramento presso il C.S.I.

con la riduzione del 50% sul 1° tesseramento per il 1° anno.

### **3) ATTIVITA' SPORTIVA**

La F.I.S.E. è soggetto riconosciuto dal CONI designato all'organizzazione ed al controllo delle manifestazioni competitive-agonistiche degli Sport Equestri sul territorio italiano, secondo quanto specificato nello Statuto della F.I.S.E..

Sono definite come agonistiche tutte le categorie di tutte le discipline che richiedono il possesso della patente "Brevetto" in base alla disciplina delle autorizzazioni a montare della F.I.S.E., come meglio specificato nel *Regolamento Tecnico della Attività Sportiva Agonistica Equestre*

il C.S.I. organizza, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma I, lettera "a", punto I, del Regolamento CONI-EPS, manifestazioni similari, promozionali, amatoriali e dilettantistiche, seppure con modalità competitive.

I tesserati con doppio tesseramento seguiranno le normative ed i regolamenti F.I.S.E. in ordine alla partecipazione alle manifestazioni F.I.S.E., nello specifico per quanto relativo alla partecipazione alle categorie consentite dall'autorizzazione a montare F.I.S.E. posseduta.

Nelle manifestazioni organizzate sotto l'egida del C.S.I. gli atleti che abbiano doppio tesseramento F.I.S.E./C.S.I. devono gareggiare obbligatoriamente per il C.S.I.

Nelle manifestazioni organizzate sotto l'egida di F.I.S.E., gli atleti che abbiano doppio tesseramento F.I.S.E./C.S.I. devono gareggiare obbligatoriamente per F.I.S.E..

Il C.S.I. anche attraverso le proprie società affiliate, nel rispetto delle prerogative della F.I.S.E. e conformemente al dettato della presente convenzione, può organizzare autonomamente manifestazioni di Sport Equestri che prevedano una classifica.

Una società collegata al C.S.I. può organizzare manifestazioni agonistiche affiliandosi alla F.I.S.E., nel rispetto dei regolamenti federali e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti (affiliazione della società, pagamento di eventuale tassa di inserimento in calendario o altri servizi richiesti o concordati).

La F.I.S.E. potrà organizzare competizioni a livello promozionale aperte a tesserati C.S.I., che potranno sottoscrivere una patente giornaliera utile per la copertura assicurativa. Tali competizioni potranno prevedere anche prove agonistiche riservate ai soli tesserati F.I.S.E..

Allo stesso modo i tesserati F.I.S.E. potranno partecipare a competizioni organizzate dal C.S.I. aperte ai tesserati F.I.S.E. con patenti giornaliera.

#### **4) AFFILIAZIONI DELLE SOCIETA'**

Una società affiliata al C.S.I. che scelga di affidarsi anche alla F.I.S.E. per la prima volta senza esserlo mai stata in passato, corrisponde il 50% del versamento della quota di affiliazione base alla F.I.S.E. per il primo anno.

Una società affiliata alla F.I.S.E., che scelga di affidarsi anche al C.S.I. per la prima volta senza esserlo mai stata in passato, corrisponde il 50% del versamento della quota di affiliazione base al C.S.I., per il primo anno.

Ciascuna delle parti si impegna a dare seguito a quanto enunciato in osservanza delle competenze stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti.



### **ALLEGATO n° 3 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE**

**FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI** La F.I.S.E. riconosce solo le qualifiche tecniche ed i livelli conseguiti secondo le proprie Carte Federali ed i regolamenti derivati, nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per istruttori, tecnici e dirigenti che F.I.S.E. organizza ai sensi dei Regolamenti Tecnici in vigore sono aperti ai componenti del C.S.I. Parimenti, i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che C.S.I. organizza sono aperti ai componenti della F.I.S.E..

La partecipazione dei Tesserati del C.S.I. ai Corsi di Formazione e di Aggiornamento organizzati dalla F.I.S.E. è concordata al fine di fissare i requisiti per la partecipazione, il numero di posti riservati ed i costi di iscrizione.

Per tutti, l'ammissione è subordinata al possesso dei requisiti previsti da ciascun corso e l'attribuzione della corrispondente qualifica è vincolata alla frequenza dei corsi ed al superamento dell'esame di verifica.

Per sostenere gli esami di conferimento qualifica occorre essere tesserati F.I.S.E. con idonea autorizzazione a montare.

**FORMAZIONE DEI GIUDICI DI GARA** I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per gli ufficiali di Gara che F.I.S.E. organizza ai sensi dei regolamenti tecnici in vigore sono aperti agli operatori del C.S.I., purché in possesso di adeguato tesseramento F.I.S.E..

Per poter essere riconosciuto Giudice Federale è necessario aver seguito l'iter formativo dei Giudici F.I.S.E. ed essere tesserato F.I.S.E..

**INIZIATIVE CULTURALI** Nell'ambito della promozione culturale, si possono attivare congiuntamente varie iniziative.

Le principali aree di cooperazione possono essere riassunte in:

- Promozione della lotta al doping,
- Diffusione di testi e pubblicazioni,
- Abbonamenti a riviste alle stesse condizioni previste per i propri tesserati,
- Organizzazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale su specifiche tematiche del mondo dello sport.

Per ciascuna iniziativa vanno di volta in volta, con opportuno accordo, stabilite le modalità di intervento operativo.

**SCUOLA** Compatibilmente con i programmi e i protocolli d'intesa CONI/MIUR, nell'ambito dei progetti di collaborazione con il mondo scolastico, si potranno attivare congiuntamente fra F.I.S.E. e C.S.I. varie iniziative, tra le quali:

- Progetti di formazione per gli insegnanti sulle discipline dell'equitazione,
- Progetti di promozione dell'equitazione nelle scuole,
- Utilizzo degli impianti sportivi scolastici;
- Organizzazione delle fasi locali di Giochi Sportivi Studenteschi, dei Giochi della Gioventù e di altre manifestazioni scolastiche.



**ALLEGATO n° 4 – CONVENZIONE QUADRO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI E STRUTTURE EQUESTRI FACENTI CAPO AD AFFILIATI DELLA F.I.S.E.**

CONVENZIONE QUADRO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI E STRUTTURE EQUESTRI FACENTI CAPO AD AFFILIATI DELLA F.I.S.E.

TRA

La Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito: F.I.S.E.), con sede in Roma, viale Tiziano 74, codice fiscale 97015720580, nella persona del Presidente pro tempore, Avv. Marco Di Paola, domiciliato per la carica presso la sede legale della suddetta F.I.S.E.

e

L'Ente di Promozione Sportiva Centro Sportivo Italiano: (di seguito: C.S.I.) con sede in Roma, Via della Conciliazione 1, Codice Fiscale C.F. 80059280588, nella persona del Presidente pro tempore, Vittorio Bosio, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto;

Articolo 1

Premessa

La F.I.S.E. riconosce come legittimo il libero svolgimento in forma ludico addestrativa delle discipline C.I.O./F.E.I.; riconosce altresì come legittimo il libero svolgimento in forma ludico addestrativa di tutte le altre discipline anche da parte di enti diversi dalla stessa.

Articolo 2

Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto le regole che l'"ASSOCIAZIONE SPORTIVA" o l'"ENTE" deve rispettare per poter stipulare accordi con i circoli affiliati F.I.S.E. al fine di organizzare manifestazioni anche per discipline C.I.O./F.E.I. di natura non agonistica.

Al fine di individuare la natura non agonistica della manifestazione, le Parti fanno riferimento al "Regolamento Tecnico dell'attività Sportiva Agonistica Equestre" (approvato dal Consiglio Federale con Delibera n. 54 del 24.1.2012 ) il cui contenuto l'"ASSOCIAZIONE SPORTIVA" o l'"ENTE" dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

È espressamente esclusa l'organizzazione di manifestazioni agonistiche C.I.O./F.E.I.

La presente convenzione deve esser stipulata prima degli accordi con gli affiliati F.I.S.E., in mancanza, suddetti accordi saranno considerati inefficaci.

Articolo 3

Sicurezza

L'"ASSOCIAZIONE SPORTIVA" o l'"ENTE" è tenuta al rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza previste dalla F.I.S.E. a tutela della salute dei cavalli e dei cavalieri, ivi comprese quelle in materia di controlli medici e veterinari che l'"ASSOCIAZIONE SPORTIVA" o l'"ENTE" dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Articolo 4

Assicurazioni

L'"ASSOCIAZIONE SPORTIVA" o l'"ENTE" è tenuta al rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione assicurativa previste dalla F.I.S.E. per eventuali infortuni ai cavalli, ai cavalieri ed agli altri soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività non agonistiche che l'"ASSOCIAZIONE SPORTIVA" o l'"ENTE" dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Articolo 5  
Vigilanza

La F.I.S.E. si riserva di vigilare in qualsiasi modo e tempo il rispetto della presente convenzione da parte dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA o dell'ENTE". In caso di violazioni reiterate la F.I.S.E. potrà recedere a suo insindacabile giudizio e senza preavviso dalla convenzione con conseguente divieto per l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA o l'ENTE" di proseguire i rapporti con gli affiliati F.I.S.E.

Articolo 6  
Durata


La presente Convenzione ha validità fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi. E' espressamente e concordemente escluso il tacito rinnovo.

Articolo 7  
Foro Competente

Per ogni controversia relativa alla esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Roma, 29 gennaio 2018

IL C.S.I.  
(Il Presidente)



La F.I.S.E.  
(Il Presidente)

